

RENDITE FINANZIARIE

NOVITA' DELLA MANOVRA 2011

A cura di Fabio Giommoni

PROVVEDIMENTI COMMENTATI

- **D.L. n. 138/2011 (c.d. "manovra di Ferragosto")**
 - **Nuova aliquota del 20% per la tassazione delle rendite finanziarie**
- **D.L. n. 70/2011 (c.d. "decreto sviluppo")**
 - **Riapertura dei termini per la rideterminazione del costo delle partecipazioni in società non quotate**
- **D.L. n. 225/2010 (c.d. "milleproroghe")**
 - **Modifiche alla disciplina fiscale dei fondi comuni d'investimento mobiliari**

Sono quelli che derivano dall'investimento in strumenti finanziari

Ai fini delle imposte sui redditi sono ricompresi tra:

- Redditi di capitale - art. 44 TUIR
- Redditi diversi - art. 67 TUIR, comma 1 da lett c) a c-quinquies)

I soggetti che realizzano “redditi finanziari” sono le persone fisiche che detengono strumenti finanziari fuori dal regime di impresa

Vi rientrano anche:

- Società semplici
- Enti non commerciali
- Trust non commerciali

Se i redditi finanziari sono realizzati da soggetti che rientrano nell’ambito del reddito di impresa gli stessi confluiscono nella base imponibile del reddito di impresa

Principali strumenti finanziari:

- I depositi bancari e postali (c/c, libretti di deposito ecc.)
- Le obbligazioni e i titoli di massa
- Le partecipazioni (azioni e quote societarie)
- I fondi comuni di investimento
- I fondi pensione
- Le polizze assicurative di natura finanziaria
- Le valute estere e i metalli preziosi
- I contratti derivati

ART 44 TUIR – principali redditi di capitale

- interessi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- interessi da obbligazioni e certificati di massa;
- utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti IRES (dividendi)
- proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali
- proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e da mutuo di titoli garantito
- redditi relativi a contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
- redditi derivanti dai rendimenti dei fondi pensione
- i redditi imputati al beneficiario di trust
- interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto (derivati)

ART 67 TUIR - plusvalenze realizzate a seguito di:

1. Cessione di partecipazioni qualificate in società di persone e capitali – c)
2. Cessione di partecipazioni non qualificate in società di persone e capitali – c-bis)
3. Cessione di titoli, certificati di massa, metalli, valute, quote di OICR – c-ter)
4. Contratti a termine su strum. finan., valute, metalli, tassi di interesse, ecc. – c-quat.)
5. Cessione o chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale - c-quinquies)
6. Cessione o rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari- c-quinquies)
7. Rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto (contratti aleatori) - c-quinquies)



Novità in tema di tassazione dei dividendi e plusvalenze
derivanti da partecipazioni

REDDITI RELATIVI A PARTECIPAZIONI

Qualificata

Supera il 2% dei diritti di voto oppure il 5% del capitale, se la soc. è quotata in borsa

Supera il 20% dei voti o il 25% del capitale o patrimonio, per i restanti soggetti IRES

Supera il 25% del patrimonio per le società di persone

NON qualificata

E' pari o inferiore al 2% dei diritti di voto oppure al 5% del capitale, se la soc. è quotata in borsa

E' pari o inferiore al 20% dei voti o al 25% del capitale o patrimonio, per i restanti soggetti IRES

E' pari o inferiore al 25% del patrimonio per le società di persone

DIVIDENDI RELATIVI A PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Non sono soggetti a ritenuta e concorrono a formare la base imponibile IRPEF del contribuente per il 40% (per utili fino al 2007) o **49,72%** (per utili degli anni successivi al 2007) del loro ammontare.

Concorrono invece integralmente (**100%**) alla formazione del reddito i dividendi provenienti da **società residenti in paradisi fiscali** (Paesi non ricompresi nella nuova white list di cui all'art. 168 TUIR) salvo interpello.

PER DETTI DIVIDENDI LA MANOVRA 2011 NON APPORTA NOVITA'

Per i soggetti esenti dalle imposte sul reddito delle società si applica ritenuta del 27% a titolo di imposta (Art. 27, co. 5 , DPR 600/73).

Questa ritenuta sarà invece ridotta al **20%** dal 1° gennaio 2012.

REGIME TRANSITORIO D.M. 2 APRILE 2008

La nuova misura del **49,72%** per la tassazione dei dividendi da partecipazioni qualificate si applica ai dividendi originati da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (esercizio 2008 per i "solari").

Il D.M. 2 aprile 2008 introduce una presunzione secondo cui, a partire dalle distribuzioni successive a quelle aventi ad oggetto l'utile dell'esercizio 2007 (esercizio in corso al 31 dicembre 2007) agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio 2007.

Pertanto:

- | | |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| -Dividendi relativi ad utili fino 2007 | tassazione sul 40% |
| - Dividendi relativi ad utili post 2007 | tassazione sul 49,72% |

DIVIDENDI RELATIVI A PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

TASSAZIONE FINO AL 31.12.2011

Sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 12,5% (art. 27, co. 1 DPR 600/73) applicata dalla società erogante e non concorrono a formare la base imponibile IRPEF del contribuente.

La ritenuta non si applica se le partecipazioni sono detenute nell'ambito di attività di impresa.

Per le società quotate in luogo della ritenuta del 12,5% a cura della società emittente, si applica un'imposta sostitutiva del 12,5% a cura dell'intermediario presso il quale sono depositate le azioni (art. 27-ter DPR 600/73).

Per i soggetti esenti dalle imposte sul reddito delle società si applica ritenuta del 27% a titolo di imposta.

DIVIDENDI RELATIVI A PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

NUOVA TASSAZIONE DAL 1° GENNAIO 2012

La ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 12,5% (art. 27, co. 1, DPR 600/73) e l'imposta sostitutiva per le società quotate del 12,5% (art. 27-ter DPR 600/73), sono elevate al **20%**.

La ritenuta a titolo di imposta del 27% per i soggetti esenti dalle imposte sul reddito delle società viene ridotta al 20%.

Le nuove aliquote si applicano a partire dai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2012 (principio di cassa), indipendentemente dalla data della delibera e dall'esercizio di formazione dell'utile a cui si riferiscono.

Valutazioni di convenienza circa l'anticipo delle distribuzioni di dividendi.

DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON QUALIFICATE PERCEPITI DA SOGGETTI ESTERI

TASSAZIONE FINO AL 31.12.2011

a. Se il soggetto percipiente non ha stabile organizzazione in Italia (ovvero partecipazione non "relativa" alla S.O.) il dividendo risulta assoggettato (art. 27, co. 3, DPR 600/73) a ritenuta a titolo di imposta del 27% (12,5% in caso di azioni di risparmio).

b. Se tra Italia e Stato estero, in cui risiede il percipiente del dividendo, è in vigore TRATTATO CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI si applica la disciplina convenzionale se più favorevole.

Il percipiente non residente (diverso dall'azionista di risparmio) ha diritto al rimborso, fino a 4/9 della ritenuta, dell'imposta che dimostra di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili (necessità di certificazione del competente ufficio fiscale estero)

DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON QUALIFICATE PERCEPITI DA SOGGETTI ESTERI

NUOVA TASSAZIONE DAL 1° GENNAIO 2012

La ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 27% (art. 27/3 DPR 600/73) è ridotta al **20%**, mentre quella sulle azioni di risparmio del 12,5% è elevata al **20%**.

Di conseguenza la quota di rimborso per il percipiente non residente passa da 4/9 a **1/4**.

Rimane salva l'applicazione della ritenuta in misura ridotta in applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni.

DIVIDENDI PERCEPITI DA NON RESIDENTI (segue) 16

DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON QUALIFICATE PERCEPITI DA **SOCIETA' COMUNITARIE**

Per le società europee che detengono partecipazioni almeno del 20% in società italiana, ininterrottamente per almeno un anno, la ritenuta non si applica o, se applicata, può essere chiesta a rimborso (c.d. "madre-figlia" – art. 27-bis DPR 600/73).

Fuori da questi casi, la Finanziaria 2008 ha previsto l'applicazione, al fine di armonizzare la disciplina della ritenuta con quella della participation exemption :

- di una ritenuta a titolo di imposta dell'1,375% (=27,5% x 5%).
- sui dividendi corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella nuova *white list* prevista dall'art. 168-bis TUIR

PER I SUDETTI CASI LA MANOVRA 2011 NON APPORTA NOVITA'

Dividendi esteri relativi a partecipazioni non qualificate

TASSAZIONE FINO AL 31.12.2011

Sui dividendi esteri relativi a **partecipazioni non qualificate** (e non relative all'impresa,) viene operata una ritenuta del 12,5% da parte del sostituto che interviene nella riscossione (art. 2 TUIR e art. 27, co. 4, D.P.R. 600/73) a titolo d'imposta.

Senza l'intervento dell'intermediario, il dividendo è soggetto ad imposta sostitutiva del 12,5% (art 18 TUIR) applicata dallo stesso contribuente in dichiarazione dei redditi.

Se la società erogante è residente in paradiso fiscale e non è quotata la ritenuta del 12,5% si applica a titolo di acconto e il dividendo concorre integralmente (100%) alla formazione del reddito del percipiente.

Le ritenute sono al netto delle imposte applicate dallo Stato estero (c.d. "netto frontiera")

Dividendi esteri relativi a partecipazioni non qualificate

NUOVA TASSAZIONE DAL 1° GENNAIO 2012

La ritenuta a titolo di imposta del 12,5% a carico dell'intermediario e l'imposta sostitutiva del 12,5% a carico del contribuente sono elevate al **20%**.

La ritenuta a titolo di acconto del 12,5% a carico dell'intermediario sui dividendi da società black list non quotate è elevata al **20%**.

Dividendi esteri relativi a partecipazioni qualificate

I dividendi relativi a **partecipazioni qualificate** concorrono a formare la base imponibile limitatamente al 40% dell'ammontare (art. 47 TUIR) o 49,72% dal 2008. Concorrono invece al 100% se la società emittente è residente in un paese a fiscalità privilegiata.

Il sostituto che dovesse intervenire nella riscossione opererà una ritenuta del 12,5% a titolo di acconto, sul 40% dell'ammontare (art. 27, comma 4, D.P.R. 600/73) o sul 49,72% dal 2008. La ritenuta del 12,5% si applica sul 100% in caso di società black list.

Detta ritenuta è elevata al **20%** per i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2010.

Le PLUSVALENZE sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione.

Ai fini della determinazione del costo rilevano:

- Il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle partecipazioni
- I versamenti in conto capitale e le rinunce ai crediti da finanziamenti
- I costi accessori di acquisto o sottoscrizione (esclusi interessi passivi)
- L'imposta di successione e donazione
- In caso di aumento gratuito del capitale il costo iniziale è ripartito sul numero complessivo delle azioni o quote

Nei redditi diversi il concetto di **qualificazione** è dinamico e dipende dall'entità delle cessioni in un dato periodo, mentre nei redditi di capitale il concetto è statico e dipende dalla partecipazione detenuta:

- Attrazione in un'unica operazione delle cessione effettuate nell'arco di 12 mesi
- Se il superamento avviene nell'anno successivo i corrispettivi incassati nell'anno precedente si intendono incassati nell'anno del superamento (art. 68, c. 7, lett. b)

Plusvalenze relative a partecipazioni qualificate

Concorrono a formare il reddito tassato ai fini IRPEF nei limiti del 49,72% del loro ammontare (fino al 31.12.2007 nei limiti del 40%). Sono soggette anche alle addizionali Irpef locali.

Modalità di determinazione delle plusvalenze

- prioritaria somma algebrica con eventuali minusvalenze qualificate
- le minusvalenze sono utilizzabili solo a scomputo di plusvalenze qualificate e nei limiti del 49,72% delle stesse
- eccedenza di minusvalenze riportabile fino al quarto esercizio successivo
- le minusvalenze devono essere riportate in Unico

**PER LE PLUSVALENZE "QUALIFICATE" LA MANOVRA 2011
NON APPORTA ALCUNA NOVITA'**

- Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato (quelli esclusi dalla white list di cui all'art. 168-bis TUIR di prossima emanazione)



- Concorrono integralmente alla formazione del reddito, salvo esito positivo della procedura di interpello (art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212, e comma 5, lettera b), art. 167 TUIR)
- Sono però escluse da tale disciplina antielusiva quelle relative a società quotate in mercati regolamentati

Plusvalenze relative a partecipazioni NON qualificate

TASSAZIONE FINO AL 31.12.2011

Combinato disposto art. 5, c. 2, D.Lgs. 461/97 e art. 68, c. 5 TUIR

- Ammontare totale plusvalenze sommato algebricamente con minusvalenze non qualificate (oltre alle altre minusvalenze ex art. 67, lett. da c-ter a c-quinquies)
- Eccedenza di minusvalenze riportabile fino al quarto esercizio successivo in diminuzione di plusvalenze della stessa natura (non qualificate)
- Le minusvalenze devono essere riportate in Unico

Le plusvalenze nette sono soggette ad imposta sostitutiva del 12,5% a cura del contribuente o a cura dell'intermediario nel regime del risparmio amministrato

Plusvalenze relative a partecipazioni NON qualificate
Relative a società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata non quotate in mercati regolamentati
(Decreto correttivo IRES 2005)

Non si applica imposta sostitutiva del 12,5% ma concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo.

Resta ferma la possibilità per il percettore di acquisire un interpello positivo, in tal caso si applica la disciplina ordinaria.

Plusvalenze relative a partecipazioni NON qualificate

NUOVA TASSAZIONE DAL 1° GENNAIO 2012

L'imposta sostitutiva del 12,5% è elevata al **20%**

La nuova aliquota si applica per le plusvalenze relative a cessioni "realizzate" (ovvero perfezionate) a partire dal 1° gennaio 2012, indipendentemente dalla data di incasso del corrispettivo.

Le minusvalenze relative a cessioni perfezionate entro il 31.12.2011 possono essere portate in deduzione di plusvalenze post 1.1.2012 limitatamente al 62,5% del loro ammontare.

La differenza (37,5%) non dovrebbe essere più utilizzabile.

PLUSVALENZE REALIZZATE DA NON RESIDENTI 27

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR si considerano in ogni caso prodotti nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate in società residenti.

Sono invece escluse le cessioni a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate se queste sono negoziate nei mercati regolamentati.

Sono inoltre escluse le cessioni a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (anche non negoziate nei mercati regolamentati) se il cedente è residente in un paese white list (5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997).

Possibilità di applicare le disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni vigenti in Italia.

PENALIZZAZIONE DEI SOCI NON QUALIFICATI 28

Il confronto tra la tassazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate dipende dall'aliquota marginale IRPEF

Tassazione Partecipazioni qualificate	Tassazione Partecipazioni non qualificate
11,44% (= aliquota IRPEF 23% x 49,72%)	
13,42% (= aliquota IRPEF 27% x 49,72%)	
18,89% (= aliquota IRPEF 38% x 49,72%)	20%
20,39% (= aliquota IRPEF 41% x 49,72%)	
21,38% (= aliquota IRPEF 43% x 49,72%)	

In conseguenza del differimento al 1° gennaio 2012 degli effetti dell'incremento al 20% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, è prevista una disciplina transitoria che permette di utilizzare come costo di riferimento per le cessioni effettuate dal 1.1.2012 il valore della partecipazione alla data del 31.12.2011, a condizione che;

- Sia versata l'imposta sostitutiva del 12,5% sulla differenza tra il valore al 31.12.2011 e il costo fiscalmente riconosciuto
- Questa opzione sia esercitata per tutte le partecipazioni non qualificate e per gli altri strumenti finanziari detenuti (nel regime "dichiarativo" o nello stesso rapporto di custodia o amministrazione in caso di regime "amministrato")
- L'opzione sia esercitata anche con riferimento ai fondi comuni italiani ed esteri eventualmente detenuti

Per quanto riguarda le modalità di esercizio dell'opzione e di pagamento dell'imposta sostitutiva, si prevede che:

→ in regime "dichiarativo":

- l'opzione è esercitata in sede di Unico 2012;
- l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta entro il termine previsto per il versamento delle imposte dovute in base a Unico 2012

→ in regime "amministrato":

- l'opzione è esercitata entro il 31 marzo 2012;
- l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.

Problematiche applicativa da chiarire:

- Possibilità di compensare le plusvalenze latenti al 31.12.2011 con eventuali minusvalenze latenti a detta data su altre partecipazioni non qualificate (ipotesi non ammessa nel precedente affrancamento al 30.06.1998 ex art. 14 D.Lgs. 461/97)
- possibilità di utilizzo di minusvalenze realizzate nei quattro anni precedenti e riportate (art. 68 TUIR), per compensare le plusvalenze latenti al 31.12.2011
- Sorte delle eventuali minusvalenze nette emerse al 31.12.2011
- Modalità di determinazione del valore della partecipazione al 31.12.2011
- Possibilità di affrancamento delle partecipazioni qualificate con riferimento ad una soglia non qualificata

Si attente emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 2, comma 34, D.L. n. 138/2011.

Rideterminazione del valore delle partecipazioni 32

Precedenti disposizioni normative	Data di possesso	Termine adempimenti
Legge n. 448/2001 (artt. 5 e 7)	01/01/2002	30/09/2002
Art. 4, co. 3, D.L. n. 209/2002, conv. L. n. 265/2002	01/01/2002	16/12/2002
Art. 2, co. 2, D.L. n. 282/2002, conv. L. n. 27/2003	01/01/2003	16/05/2003
Art. 39, co. 14-undecies, D.L. n. 269/2003, conv. L. n. 326/2003	01/01/2003	16/03/2004
Art. 6-bis, D.L. n. 355/2003, conv. L. n. 47/2004	01/07/2003	30/09/2004
Art. 1, co. 376, L. 311/2004	01/07/2003	30/06/2005
Art. 11-quaterdecies, co. 203/2005, conv. L. n. 248/2005	01/01/2005	30/06/2006
Art. 1, co. 91, L. 244/2007 (Finanziaria 2008)	01/01/2008	30/06/2008
Art. 4, co. 9-ter, D.L. n.97/2008, conv. L. n. 129/2008	01/01/2008	31/10/2008
Art.2, comma 219 Finanziaria 2010	01/01/2010	31/10/2010

Rideterminazione del valore delle partecipazioni 33

L'articolo 7, comma 2 del D.L. N. 70 DEL 13 maggio 2011 (c.d. "decreto sviluppo") dispone la riapertura dei termini per usufruire della rivalutazione delle partecipazioni non quotate, originariamente prevista dall'articolo 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (C.M. n. 47/E del 24.10.2011)

La rideterminazione dei valori può essere effettuata per le partecipazioni possedute alla data del **1° luglio 2011**

Pagando un'imposta sostitutiva applicabile sull'intero valore rideterminato, con aliquota del:

- 2% per le partecipazioni non qualificate;
- 4% per le partecipazioni qualificate.

Rideterminazione del valore delle partecipazioni 34

(segue)

Il valore viene rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima, che deve essere asseverata entro il **30 giugno 2012**

Il pagamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata annuale della stessa deve essere effettuato entro la data del **30 giugno 2012**

La rivalutazione rileva solo ai fini delle determinazione dei redditi diversi (plusvalenze), non dunque ai fini dei redditi di capitale (ad esempio in caso di recesso)

Compilazione in Unico dell'apposito quadro RT

I calcoli di convenienza della rideterminazione devono tener conto degli effetti sul costo riconosciuto in caso in cui le partecipazioni sono state oggetto di successioni o donazioni

	Partecipazioni ricevute per successione	Partecipazioni ricevute per donazione
Prima del 19 ottobre 2001	Valore assoggettato ad imposta di successione	Costo riconosciuto in capo al donante
Dal 19 ottobre 2001 al 2 ottobre 2006 abrogazione imposta successioni	Costo sostenuto dal <i>de cuius</i>	Costo riconosciuto in capo al donante
Dal 3 ottobre 2006 reintroduzione imposta successioni	Valore dichiarato ai fini della successione	Costo riconosciuto in capo al donante

Nel caso in cui si sono effettuate precedenti rideterminazioni di valore:

- Dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione si può detrarre quanto a suo tempo già pagato;
- Oppure si può richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva in precedenza versata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, entro il termine di decadenza dei 48 mesi, che decorre dal momento del versamento del totale o della prima rata della imposta sostitutiva relativa alla nuova rivalutazione.

- Confronto tra l'affrancamento del D.L. 138/2011 e la rideterminazione del costo del D.L. 70/2011 per le partecipazioni **NON QUALIFICATE**

	Affrancamento	Rideterminazione del costo
Partecipazioni	Detenute al 31.12.2011	Detenute al 01.07.2011
Base imponibile	Plusvalenza latente	Intero valore rideterminato
Aliquota	Imposta sostitutiva del 12,5%	Imposta sostitutiva del 2%
Versamento	Unica soluzione	Tre rate annuali con interessi

La rideterminazione del valore non è applicabile per le azioni quotate. Inoltre per la stessa è richiesta la perizia giurata.



Novità in tema di tassazione degli interessi su obbligazioni

REDDITI RELATIVI A OBBLIGAZIONI

Gli interessi su obbligazioni e titoli simili con scadenza non inferiore a 18 mesi sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta del 12,5% a cura del soggetto erogante.

Tuttavia, se il tasso di interesse è superiore :

- *al doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli simili quotati in mercati regolamentati U.E. o collocati mediante offerta al pubblico; o*

- *al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi per le obbligazioni e titoli simili diversi dai precedenti;*

la ritenuta si applica ad aliquota del 27%.

Gli interessi su obbligazioni e titoli simili con scadenza non superiore a 18 mesi sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta del 27%.

Per le obbligazioni emesse da non residenti si applica la ritenuta del 20% se il rimborso avviene prima di 18 mesi, a cura dei soggetti che intervengono nella riscossione. Art. 26 DPR 600/73 comma 3.

Non sono soggetti alle ritenute previste dall'art. 26 DPR 600/73 ma ad IMPOSTA SOSTITUTIVA ai sensi del D.Lgs. 239/1996:

- Gli interessi su obbligazioni e titoli simili emessi (in Italia o all'estero) da banche (Art. 2 comma 1)
- Gli interessi su obbligazioni e titoli simili emessi (in Italia o all'estero) da società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani (Art. 2 comma 1) - (cosiddetti "Grandi emittenti")
- Gli interessi su obbligazioni e titoli simili emessi in Italia da enti pubblici e da organismi sovranazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia - BERS, BEI, BIRS, CECA, EURATOM (Art. 2 comma 1)
- Gli interessi su obbligazioni e titoli simili emessi all'estero da enti pubblici italiani (Art. 2 comma 1-bis)
- Gli interessi su obbligazioni e titoli simili emessi (in Italia o all'estero) da soggetti esteri (entro ed oltre 18 mesi) - (Art. 2 comma 1-bis)

Inoltre, l'art.6 della L. n. 130/1999, ha assimilato alle obbligazioni emesse da Spa quotate i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione da società cessionarie dei relativi crediti.

L'imposta sostitutiva non si applica nei confronti di titolari di redditi di impresa diversi dagli imprenditori individuali.

L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è dovuta nella misura del 12,5%

Sui proventi dei titoli emessi da soggetti esteri, diversi dagli enti pubblici ed equiparati, con scadenza inferiore a 18 mesi si applica nella misura del 27% (Art. 2 comma 1 -ter)

L'imposta sostitutiva è applicata da banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, agenti di cambio ecc., residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli

L'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 239/96 non si applica se il percettore è un soggetto estero residente in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni

L'imposta sostitutiva non è inoltre applicata per:

- a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, (costituiti nei suddetti Paesi);
- c) Banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato

Le plusvalenze e minusvalenze relative a titoli obbligazionari e, in generale, agli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni (lett. da c-ter a c- quinquies) dell'art. 67 del Tuir sono sommati ai profitti e alle perdite relative a partecipazioni non qualificate (lett c- bis) ad eccezione delle perdite realizzate nell'ambito della lettera c- quinquies) che sono indeducibili (contratti derivati).

L'eccedenza negativa è scomputabile dai redditi degli esercizi successivi ma non oltre il quarto.

Le plusvalenze (nette) sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 12,5%.

NUOVA TASSAZIONE DAL 1° GENNAIO 2012

Obbligazioni emesse da soggetti privati

A partire dal 1° gennaio 2012 gli interessi su obbligazioni sono soggetti a ritenuta del 20% o ad imposta sostitutiva sempre del 20% se il titolo è relativo a banche o a società quotate (D.Lgs. 239/96).

Non rilevano più:

- La durata del titolo obbligazionario (maggiore o minore di 18 mesi);
- Il tasso di interesse previsto

NUOVA TASSAZIONE DAL 1° GENNAIO 2012

Obbligazioni emesse da soggetti pubblici ed equiparati

Anche dopo il 1° gennaio 2012 gli interessi sono soggetti a tassazione sempre nella misura del 12,5% (imposta sostitutiva ex D.Lgs. 239/96).

NUOVA TASSAZIONE DAL 1° GENNAIO 2012

Plusvalenze derivanti dalla cessione di obbligazioni

Titoli privati – imposta sostitutiva del **20%**

Le minusvalenze realizzate al 31.12.2011 possono essere portate in deduzione dal 1.1.2012 limitatamente al 62,5% del loro ammontare, fermo restando il limite di riporto quadriennale.

Titoli **pubblici** ed equiparati – tassazione sulla base dell'aliquota effettiva del 12,5%. Tale risultato è ottenuto lasciando detti titoli soggetti alla nuova aliquota dell'imposta sostitutiva del 20% ma facendo concorrere le plusvalenze e minusvalenze degli stessi alla determinazione dell'imponibile del "comparto" di riferimento limitatamente al 62,5% ($62,5\% \times 20\% = 12,5\%$).

Obbligazioni che rientrano nella disciplina derogatoria

- Titoli emessi in Italia dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali (Regioni, Comuni)
- Titoli emessi da stati esteri (indipendentemente dalla durata) non black list
- Titoli messi da organismi sovranazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia - BERS, BEI, BIRS, CECA, EURATOM
- Titoli di risparmio per l'economia meridionale (previsti dal D.L. n. 70/2011 per favorire gli investimenti nelle piccole medie imprese del Mezzogiorno) - solo per i capital gains, in quanto i rendimenti sono tassati al 5%
- Piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

Anche per i titoli obbligazionari e per gli altri strumenti finanziari vale la disciplina transitoria che permette di utilizzare come costo di riferimento per le cessioni effettuate dal 1.1.2012 il valore alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che;


- Sia versata l'imposta sostitutiva del 12,5% sulla differenza tra il valore al 31.12.2011 e il costo fiscalmente riconosciuto
- Questa opzione sia esercitata per tutte le partecipazioni non qualificate detenute (nel regime "dichiarativo" o nello stesso rapporto di custodia o amministrazione in caso di regime "amministrato")
- L'opzione sia esercitata anche con riferimento ai fondi comuni italiani ed esteri eventualmente detenuti

PRELIEVO AGGIUNTIVO SUI DEPOSITI A GARANZIA 49

Il D.L. n. 323/1996 prevede un prelievo aggiuntivo del 20%

- sui proventi derivanti da depositi di denaro (compresi i certificati di deposito e i libretti di risparmio), di valori mobiliari e di altri titoli non azionari o similari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti
- a carico di persone fisiche, società semplici ed equiparate, enti non commerciali e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia

IL PRELIEVO IN OGGETTO E' STATO ABROGATO DALLA MANOVRA 2011



Novità in tema di tassazione dei conti correnti, dei pronti contro termine, delle polizze assicurative e del risparmio gestito

ALTRI REDDITI DI CAPITALE

Gli interessi su depositi e conti correnti bancari e postali, certificati di deposito emessi da banche, sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta del 27% applicata dalle banche o dalle Poste Italiane (art. 26, comma 2 DPR 600/73).

La ritenuta si applica ai certificati di deposito assimilati ai depositi (vincolo inferiore a 18 mesi)

Con il D.L. n. 138/2011 la ritenuta sui conti correnti, sui depositi vincolati e sui certificati di deposito viene ridotta al 20%.

I proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine sono determinati come differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti al netto degli interessi maturati nel periodo di valenza del contratto (per i titoli obbligazionari) e dei dividendi incassati nel medesimo periodo (per i titoli azionari).

Detti proventi sono assoggettati a ritenuta (a cura del cessionario a termine ovvero dall'intermediario che interviene nella riscossione)

- con aliquota del 12,5%

o

- con la maggiore aliquota alla quale sarebbero stati assoggettati i proventi dei titoli sottostanti nei confronti del cessionario a termine

- Sono tassati in via autonoma gli interessi e i dividendi che vengono esclusi nel calcolo delle differenza tassabile del PCT

NUOVA TASSAZIONE DAL 1° GENNAIO 2012

Differenziali dei pronti contro termine

Su titoli **pubblici** – tassazione al 12,5%

Su titoli privati – tassazione al 20%

Problematiche relative ai PCT a “cavallo” del 31.12.2011. Gli interessi maturati al 31.12.2011 sconteranno la vecchia aliquota del 12,5%, mentre gli interessi post 1.1.2012 e il differenziale di prezzo sconteranno l’aliquota del 20%.

Regime di tassazione dei capitali corrisposti con riferimento a contratti assicurativi di natura finanziaria

- Se relativi a contratti stipulati o rinnovati prima del 1° gennaio 2001 sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta del 12,5% da parte delle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 6 L. 26-09-1985 n. 482
- Se relativi a contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001 sono assoggettati a imposta sostitutiva del 12,5% da parte delle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 26-ter comma 1 DPR 600/73
- Se relativi a contratti aventi finalità previdenziali si applica la disciplina dei fondi pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124, i cui rendimenti netti maturati sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura dell'11%.

Il D.L. n. 138/2011 ha elevato dal 12,5% al 20% anche l'aliquota:

- Della ritenuta a titolo di imposta da parte delle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 6 L. 26-09-1985 n. 482
- Dell'imposta sostitutiva da parte delle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 26-ter comma 1 DPR 600/73
- Anche in questo caso bisognerà assicurare che la parte dei rendimenti riferita a titoli pubblici ed assimilati sia tassata al 12,5% (Decreto Min. Finanze)
- Le novità non hanno invece riguardato le forme pensionistiche complementari costituite nella forma di fondo pensione ovvero mediante contratto di assicurazione, i cui rendimenti netti maturati continuano, pertanto, ad essere assoggettati ad imposizione nella misura dell'11%.

- E' un regime di tassazione sostitutiva dei redditi diversi e dei redditi di capitale opzionale, che presuppone un mandato di gestione
- L'opzione non può essere esercitata per le plusvalenze da partecipazioni qualificate e non qualificate relative a società residenti in paesi a fiscalità privilegiata
- L'imponibile è dato dall'incremento di valore del patrimonio gestito, che è calcolato sulla base dei redditi di capitale percepiti e sul valore maturato dei titoli che compongono il patrimonio (principio di competenza).
- Sull'incremento di patrimonio è applicata una imposta sostitutiva del 12,5%.
- I risultati negativi di gestione sono riportabili nei 4 anni successivi nell'ambito del rapporto con lo stesso intermediario.
- Il regime del risparmio è "nettista" per i proventi assoggettati ad aliquota del 27% e "lordista" per quelli assoggettati al 12,5%

RISPARMIO GESTITO: NOVITA' DELLA MANOVRA 2011 57

Con il D.L. n. 138/2011 anche l'aliquota dell'imposta sostitutiva prevista per il **risparmio gestito** è elevata al **20%**.

L'aliquota del 20% si applica sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012.

I redditi dei titoli pubblici italiani ed esteri (che sono tassati nella misura del 12,50%), ai fini della determinazione del risultato maturato di gestione, sono computati nella misura del 62,5% del relativo ammontare.

Gli eventuali risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare, sempre nei consueti limiti temporali (dei quattro anni)

Con la unificazione delle aliquote al 20% il regime del risparmio diviene "lordista" per la gran parte dei proventi realizzati.



Novità in tema di tassazione dei fondi comuni di
investimento mobiliari

FONDI COMUNI

Fino al **30 giugno 2011** i fondi comuni mobiliari e le SICAV "nazionali" non erano soggetti alle imposte sui redditi ma ad una imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato complessivo della gestione, determinato sulla base dei valori "maturati".

In particolare, l'imposta sostitutiva sugli OICVM si applica:

- Fondi comuni mobiliari aperti di diritto italiano
- SICAV di diritto italiano
- Fondi comuni mobiliari chiusi di diritto italiano
- Fondi comuni esteri di investimento mobiliare collocati in Italia (*lussemburghesi "storici"*)

I suddetti fondi erogavano dunque proventi esenti da ritenute in quanto già assoggettati a tassazione in capo al fondo.

Il risultato negativo di gestione poteva essere computato in diminuzione dei risultati positivi di gestione conseguiti negli anni successivi, senza limiti temporali, oppure utilizzata per compensare il risultato positivo evidenziato da altri fondi gestiti dalla medesima società di gestione, a partire dal medesimo periodo d'imposta di maturazione.

L'imposta sostitutiva non si applica ai:

➤ Fondi comuni mobiliari di diritto estero, situati in stati membri dell'U.E. conformi alla direttiva 2009/65/CE (c.d. armonizzati) i quali sono soggetti a:

- ritenuta a titolo di imposta del 12,5% ai sensi dell' art. 10-ter L.23.03.83 n. 77 (sui proventi erogati) a cura dell'intermediario che interviene nell'incasso;

- imposta sostitutiva del 12,5% a cura del contribuente se incassati direttamente all'estero

➤ Fondi comuni mobiliari di diritto estero non situati in stati membri dell'U.E. (c.d. non armonizzati) i quali:

- concorrono a formare il reddito del contribuente

- se nella riscossione interviene un intermediario si applica ritenuta del 12,5% a titolo di acconto

❖ in caso differenza negativa derivante dalla liquidazione della quota, la stessa può essere portata in deduzione nei quattro anni successivi dai redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Tuir

L'art. 2, commi da 62 a 84, del D.L. 29.12.2010, n. 225 («Milleproroghe») ha profondamente modificato il regime fiscale dei fondi con effetti dal 1° luglio 2011.

- Non si applica più l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione (maturato)
- I differenziali positivi sono redditi di capitale (art. 44, comma 1, lett. g), TUIR) soggetti a ritenuta del 12,5% (art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/1973) al momento della percezione (principio di cassa) a cura della SGR o della SICAV.
- I differenziali negativi rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-ter), del Tuir e dunque sono riportabili in deduzione nei quattro anni successivi per compensare redditi della stessa natura.

Viene modificato anche il regime dei proventi percepiti dai fondi esteri non armonizzati i quali non concorrono più alla formazione del reddito complessivo IRPEF ma a ritenuta del 12,5% se contemporaneamente sono:

- istituiti nei Paesi esteri situati negli Stati membri dell'UE o negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo;
- istituiti in Paesi facenti parte della cd. white list;
- assoggettati a vigilanza nei Paesi nei quali sono istituiti.

Il D.L. n. 138/2011 (c.d. manovra di Ferragosto) ha innalzato dal 12,5% al 20% la ritenuta sui proventi dei fondi:

- Nazionali – art. 26-quinquies DPR n. 600/1973;
- Esteri – 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Peraltro, la base imponibile su cui applicare la ritenuta del 20% dovrà essere ridotta di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici ed assimilati, i quali dopo la Manovra 2011 continuano ad essere assoggettati al 12,5% (Decreto Min. Finanze)

Le minusvalenze realizzate al 31.12.2011 possono essere portate in deduzione dal 1.1.2012 limitatamente al 62,5% del loro ammontare.

Con l'unificazione delle aliquote al 20% i fondi comuni divengono "lordisti" per la gran parte dei proventi realizzati.

Le nuove misure delle ritenute sulle rendite finanziario hanno un impatto, seppure limitato anche per le imprese. Ad esempio:

- Ritenuta a titolo di acconto sugli interessi dei conti correnti e delle obbligazioni di società non quotate, che viene ridotta al 20%
- Eliminazione della ritenuta aggiuntiva del 20% sui depositi concessi dai soci a garanzia dei finanziamenti delle imprese
- Tassazione dei finanziamenti concessi da società estere del gruppo; in quanto l'elevazione della ritenuta dal 12,5% al 20% rende generalmente più conveniente applicare la Convenzioni contro le doppie imposizioni (ad esempio quelle che prevedono una ritenuta del 15%)